

consentire la prosecuzione delle attività e delle funzioni di Commissario delegato e di soggetto responsabile per la Regione Emilia-Romagna»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1135 del 2 aprile 2025, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna»;

Vista la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato del 23 luglio 2025 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 agosto 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04903

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 agosto 2025.

Modifica del decreto 19 febbraio 2025, relativo all'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023-31 ottobre 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto gli articoli 107 e 108, sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati», del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio», in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, «Normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'art. 9 in cui la Peste suina africana è categorizzata come una malattia di categoria A e che quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 «che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate»;

Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 «che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014»;

Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, inerente il «Regolamento recante la



disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agro-alimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022, recante «Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2022, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute n. 4/2022, pubblicata il 28 giugno 2022, che fornisce «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana»;

Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSAF prot. n. 1195, del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana»;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.», in particolare l'art. 26, comma 1 e comma 3, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di importo pari a 35 milioni di euro;

Viste le modifiche all'art. 2, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA)», riportate nell'allegato alla legge di conversione del 7 aprile 2022, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 aprile 2022, n. 90, che provvede alla riduzione delle iniziali risorse di 35 milioni di euro, previste dal summenzionato «Fondo di parte corrente», a 25 milioni di euro, a seguito della corresponsione dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 a supporto delle attività del Commissario straordinario per la Peste suina africana;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2024, n. 236, ed in particolare l'art. 16-*bis*, che al comma 1, al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della Peste suina africana, ha introdotto nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024,

un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, riconoscendo a favore di AGEA un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del medesimo comma a titolo di rimborso per le spese di gestione;

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 16-*bis*, in base al quale agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'AGEA.

Visto il decreto ministeriale n. 0077412, del 19 febbraio 2025, recante un «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024.» con cui sono state distribuite le risorse pari a 10 milioni di euro previste dal decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, di cui al precedente visto;

Vista la lettera inviata ad AGEA, prot. MASAF n. 0279836, del 20 giugno 2025, relativa a «Chiarimenti rispetto al decreto 0077412 del 19 febbraio 2025 relativo a «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024.»;

Vista la legge di bilancio n. 207, del 30 dicembre 2024, con cui viene rifinanziato con un importo di 10 milioni di euro il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», istituito dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Considerato che la filiera suinicola ha subito dei danni dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA e che, pertanto, è necessario sostenere gli imprenditori coinvolti e far fronte alla crisi derivante dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto;

Ritenuto che occorre definire un livello massimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attività d'impresa;

Ritenuto il presente sostegno un parziale acconto rispetto a eventuali futuri sostegni addizionali, a compensazione degli ulteriori danni dovuti all'evoluzione della malattia;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 30 luglio 2025;



Decreta:

Art. 1.

Risorse finanziarie

1. Il decreto ministeriale n. 0077412, del 19 febbraio 2025, è rifinanziato con 10.000.000,00 di euro (diecimilioni/00) stanziati dalla legge di bilancio n. 207, del 30 dicembre 2024. Tali risorse sono attualmente disponibili sul cap. 2331, missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, esercizio 2025.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato e disposto nel presente decreto si rimanda a quanto già previsto dal decreto ministeriale n. 0077412, del 19 febbraio 2025.

2. Tutte le disposizioni applicative emanate da AGEA – Coordinamento e dagli organismi pagatori territorialmente competenti in attuazione del decreto ministeriale n. 0077412, del 19 febbraio 2025, sono aggiornate in armonia al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1106

25A04879

DECRETO 27 agosto 2025.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Fontina», registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195, in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024, al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

